RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

(3)

Versione in vigore dal 5 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it